

A black and white photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant. The image shows a complex network of large, cylindrical pipes and metal scaffolding. The pipes are arranged in a way that creates a strong sense of depth and perspective, leading the eye towards the background. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, emphasizing the metallic textures and the intricate structure of the plant.

LLOYD'S

**YOUR
INSURANCE
DOCUMENTS**

SECURING YOUR PEACE OF MIND

MEΔIA BROKER



Codice Ramo	Codice Correspon.	Codice Lloyd's Broker	Codice Doc. (*)	Market Reform Contract/Binder
4115	IT 110842	621MIL	F	B0621 CTREN000217
			(*)	F = Piazzamento Facoltativo B = Piazzamento su Binder

Tipi di assicurazione : Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera
Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N° 1918865

Nome dell'Assicurato o Contraente: **Provincia autonoma di Trento**
 Indirizzo : **Piazza Dante, 15**
 CAP e Città **38122 Trento (IT)**
 Codice Fiscale: **00337460224**

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo) dalle ore 24:00 del 30/06/2017 alle ore 24:00 del 30/06/2019

Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto : -----

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo:
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
LSW1819D-12

Quota Lloyd's: 100,00%
 Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra)

SJC 2003 100,00%

Premio Netto	Accessori.	Imponibile	Imposte	Totale
Completivo				
€ 950.000,00	€ 0,00	€ 950.000,00	€ 211.375,00	€ 1.161.375,00

Il premio deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato ai Lloyd's.

Premio Netto	Accessori.	Imponibile	Imposte	Totale
Alla firma				
€ 950.000,00	€ 0,00	€ 950.000,00	€ 211.375,00	€ 1.161.375,00

Modalità del pagamento del Premio ed eventuali regolazioni: **Annuale**

Numero totale di pagine allegate: **20**

Data	Il Corrispondente dei Lloyd's	L'Assicurato o il Contraente	
28/06/2017	MEVIA BROKER S.r.l.		<p>Vittorio Scala Rappresentante Generale per L'Italia dei Lloyd's In nome e per conto dei Membri Sottoscrittori che assumono il rischio di cui al presente contratto</p> <p>VITTORIO SCALA RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S IN NOME E PER CONTO DEI MEMBRI SOTTOSCRITTORI CHE ASSUMONO IL RISCHIO DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO</p>
<p>IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.</p> <p>Il Contraente :</p>			

Il pagamento del Premio per l'importo di è stato fatto in mie mani
 in data L'Incaricato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE **VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA** **Lotto 1) – CIG 7016612365**

La presente polizza è stipulata tra

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piazza Dante, 15
38122 TRENTO
P.Iva 00337460224

e

UFFICIO ITALIANO DEI LLOYD'S

XL Catlin Lloyd's Syndicate

20121 Milano, Corso Garibaldi 86

Tel +39 02.637.888.1 Fax +39 02.637.888.50 – www.lloyds.com

CCIAA 1392364 – CODICE FISCALE 07585850584

PART. IVA 10655700150

Decorrenza ore 24.00 del	30/06/2017
Scadenza ore 24.00 del	30/06/2019 con facoltà di proroga di 1 (uno) ulteriore anno
Scadenza rate annuali	Al 30/06 di ogni anno

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	La Provincia Autonoma di Trento.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Società:	l'impresa assicuratrice
Broker:	(cfr. successivo atto di appendice)
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:	per retribuzione annua lorda si intende la somma di : <ul style="list-style-type: none">• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;• gli emolumenti lordi versati dal Contraente<ul style="list-style-type: none">- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati)

Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente ed agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro del Contraente e degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere svolte anche per delega e/o partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Variazione del rischio.

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dell'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

In caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali.

Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'art. 1 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 3 Clausola di recesso.

In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 2 presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui al successivo art. 17 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 4 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893. comma 1 C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 2 (*Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali*) e 3 (*Clausola di recesso*) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 2 dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 5 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 Cod.Civ.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo (art. 1910 secondo comma Cod. Civ.).

Art. 6 - Durata e proroga del contratto

Il contratto ha la durata di anni 2 (due), con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2019 con facoltà di proroga di 1 (uno) ulteriore anno alle medesime condizioni da richiedersi con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

La scadenza annuale è posta al 30.06 di ogni anno.

E' previsto il recesso per entrambe le parti alla fine di ciascuna annualità assicurativa a partire dal 30.06.2018, con preavviso di 90 (novanta) giorni.

Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 120 giorni successivi, relativamente alle scadenze delle rate successive i termini di mora sono 60 giorni.

Se il Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 120° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale e dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello per le rate successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

1. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
2. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 7 bis - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. La Società appaltatrice, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. La Società appaltatrice deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

I. La Società (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente della Società (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. La Società (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente della Società, si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.

III. La Società, in qualità di subappaltatore/subcontraente della Società (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”.

3. La Società appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. La Società appaltatrice comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la Società aggiudicataria deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) .

Art. 8 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Società appaltatrice si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. La Società appaltatrice inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 9 - Obbligo Struttura Liquidazione sinistri.

La Società si impegna ad avere e mantenere per tutta la durata del contratto una idonea Struttura di Liquidazione sinistri nel Comune di Trento.

Art. 10 – Premio di assicurazione (Premio Flat)

Il premio della polizza in termini è fisso per la durata del contratto e non è soggetto a regolazione.

A puro titolo indicativo si comunica che il monte retribuzioni INAIL e non INAIL è di Euro 690.000.000,00 (seicentonovantamiloni).

Art. 11 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex, posta certificata o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 13 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 15 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 16 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità per i quali il Contraente si impegna a darne avviso alla Società anche in assenza di richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia RCO solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

La Società si impegna a prendere comunque in carico il sinistro quando pervenga richiesta di risarcimento danni, anche fuori dei termini previsti dalle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.

Art. 17 – Produzione di informazioni sui sinistri

Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- la descrizione dettagliata dell'evento;
- la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____;

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari 0,01% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 600,00 euro.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 18 - Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società appaltatrice deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Società appaltatrice.

4. Nel caso di integrazione del contratto, la Società appaltatrice deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 19 - Clausola Broker

Il Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, sarà individuato con successivo atto di appendice.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato saranno ugualmente individuate nell'atto di appendice di cui al primo comma del presente articolo, in conformità a quanto previsto dal bando di gara sull'argomento in parola.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs n. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84, n. 222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

La garanzia non è operante per le richieste conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data del perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso, un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale per questa garanzia è di € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per prestatore di lavoro e rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.
2. per le malattie professionali conseguenti:

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni, o da enti simili.

Art. 4 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, salvo:
 - quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità, con un massimo risarcimento di € 300000,00 per sinistro e per anno;
 - agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione, o deterioramento di cose consegnate e non, ex artt. 1783, 1786 Cod.Civ.;
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto; la presente esclusione vale anche per la garanzia RCO;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati; la presente esclusione vale anche per la garanzia RCO;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
7. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività.;
8. i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dal successivo art. 6, punti 7 terzo comma e 9 delle Condizioni di Assicurazione;
9. riconducibili ad attività delle Aziende Sanitarie.

Art. 5 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati *Terzi* rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di *terzo* limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 6 – Estensioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale per i seguenti rischi.

1. L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale e professionale di tutti gli Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari ed i Dipendenti, a qualsiasi ruolo appartenenti, nonché al personale non dipendente di cui il Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività, nonché alla responsabilità personale di ogni operatore, allievo, frequentatore o volontario operante per conto del Contraente stesso, ivi compreso il personale in tirocinio di formazione presso enti ed aziende.
2. La responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art.2049 Cod.Civ.; la copertura ex art. 2049 è operante anche con riferimento alla guida di veicoli, per la quale si precisa che :
 - il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore;
 - i veicoli siano di proprietà o in locazione all'Assicurato stesso ed è estesa ai danni subiti dai trasportati.
3. Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui l'Assicurato debba rispondere.
4. La responsabilità civile derivante dalla gestione di mense, bar e/o spacci, dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici all'interno delle strutture dell'Assicurato, compreso il rischio degli alimenti smerciati anche se affidati a terzi.
5. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, pertinenze e dipendenze; tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati a qualunque titolo, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da terzi.

La garanzia è estesa:

- alla proprietà ed alla operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato; sono compresi i danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 30.000,00 per sinistro;
- alla proprietà del complesso di aree e relative pertinenze occupate dalle acque pubbliche, comprese le corrispondenti opere di arginamento, nonché delle rive e degli alvei dei laghi, fiumi, torrenti e qualsiasi altro corso d'acqua, dei luoghi destinati al controllo delle opere e di tutti i manufatti inerenti il demanio idrico;
- alla proprietà/conduzione di parchi, giardini, boschi e terreni, con piante anche ad alto fusto, coltivati e non coltivati;
- alla proprietà/esercizio di apparecchiature radiotelefoniche, stazioni sismiche, ponti radio, ripetitori, antenne, stazioni meteorologiche, idrometriche, idropluviometriche e nivologiche; sono compresi i danni ai fabbricati, tralicci e terreni ove sono installate le apparecchiature;
- all'esistenza di cartelli ed insegne pubblicitarie e cancelli anche automatici, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, teleferiche, centrali di compressione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività (orticoltura, giardinaggio, ecc.) ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario dell'Assicurato;
- alla proprietà e conduzione e/o esercizio di forni inceneritori, discariche, depuratori, canali collettori;
- alla proprietà, conduzione e/o esercizio di biblioteche, teatri, musei, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, soggiorni e/o colonie estive o invernali, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, giardini zoologici, allevamenti di animali, siti archeologici;
- ai danni che possono derivare dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, tubazioni, condutture (compresi i danni prodotti da rigurgito di fogna e spargimento di acqua), attrezzature che la tecnica inerente le attività svolte insegna e consiglia di usare e che gli assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito dei lavori per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati anche da persone non dipendenti e/o non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la

circolazione all'interno delle strutture della Contraente, ferma restando l'esclusione di cui all'art. 4, punto 6 della presente Sezione.

La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato.

Si intendono compresi i danni causati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti.

6. La responsabilità civile per i danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari ed impianti. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza.

7. La responsabilità civile derivante dalla proprietà, comproprietà, esercizio, manutenzione (ordinaria e straordinaria) di strade, compreso lo spargimento non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio, la caduta di massi sulla sede stradale e le operazioni di disgaggio.

La garanzia è estesa ai danni derivanti in conseguenza di erronea, insufficiente od omessa segnalazione stradale, con cartelli, segnalatori luminosi e/o reti e/o transenne.

Per i lavori di scavo su sedi stradali di proprietà di terzi, l'assicurazione vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 90 giorni dalla consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni causati a terzi da improvviso cedimento del terreno. Questa garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250,00 per sinistro nel limite del massimale per danni materiali a cose e comunque col massimo risarcimento di € 300.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

8. La responsabilità civile derivante da operazioni di distacco artificiale di valanghe o masse nevose anche con uso di esplosivi.

9. La responsabilità civile per i danni verificatisi in conseguenza di errori di esecuzione e/o adeguamento e/o manutenzione di impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e condizionamento e di protezione antincendio (RC postuma dell'installatore).

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod.Civ., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi per fatto a lui imputabile:

- l'esecuzione ed il compimento dei lavori stessi siano attestati da certificati di collaudo o verbale di consegna od altro documento equivalente;
- la garanzia opera per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché manifestatisi e notificati alla Società entro 2 (due) anni dalla data del compimento dell'opera.

Questa estensione di garanzia è prestata a condizione che l'Assicurato sia in regola con le prescrizioni di legge eventualmente esistenti per l'esercizio dell'attività.

Restano esclusi i danni cagionati alle cose installate e/o oggetto di riparazione e/o manutenzione, le spese per le eventuali sostituzioni nonché i danni conseguenti a mancato uso e disponibilità.

La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

10. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato dell'Assicurati; la garanzia è inoltre estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per danni provocati agli automezzi di terzi durante l'esercizio delle attività; restano esclusi i danni da furto.

11. La responsabilità civile per i danni escluso il furto, ai veicoli dei dipendenti e/o terzi stazionanti nelle aree di pertinenza delle strutture o delle sedi dell'Assicurato.

12. La responsabilità civile per i danni a cose di terzi trovatesi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori.

13. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.

14. A parziale deroga dell'art. 4, punto 7, della presente Sezione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività; la presente estensione è prestata con un limite di risarcimento di € 200.000,00 per sinistro e per ann.

15. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute; la garanzia è prestata in eccedenza al massimale previsto dalla garanzia *Ricorso terzi* della polizza incendio.

16. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.Lgs 81/08 e successive modifiche, nonché per la RC personale dei dipendenti nella loro qualifica di: *Datore di Lavoro; Responsabili del servizio di protezione e sicurezza* ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed

integrazioni; nonché nella loro qualità di *Responsabili dei lavori* ovvero di *Coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori*, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

17. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
18. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno.
19. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
20. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi della Provincia; per *danni da inquinamento dell'ambiente* si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite.
La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante dall'esistenza, collaudo ed uso, anche presso strutture gestite da altri enti o strutture (ospedali e/o laboratori), di prototipi e/o apparecchiature ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostico e terapeutico, anche con impiego di apparecchi a raggi x.
21. La responsabilità civile derivante all'Assicurato dal conferimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi.
La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbia provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato ad Aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
22. La responsabilità civile per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
23. La responsabilità civile derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli *stand*), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.
24. La responsabilità civile derivante dalla proprietà di cani e dal servizio di guardie armate, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.
25. La responsabilità civile per i danni arrecati a terzi dall'uso di armi, da parte dei dipendenti e/o dei partecipanti alle prove pratiche di abilitazione all'esercizio venatorio, impiegate per gli scopi previsti dalle disposizioni dell'Assicurato stesso o di Enti a ciò autorizzati a condizione che le persone che ne fanno uso siano in regola con le disposizioni di legge
26. La responsabilità civile derivante dalle attività del servizio impianti a fune e Servizio Turismo, compresa la RC personale degli addetti alla sorveglianza degli impianti a fune e delle piste di sci.
27. La responsabilità civile derivante dall'esercizio di centri per l'assistenza sociale, per l'infanzia e per i portatori di handicap; ambulatori e servizi sociali in genere, anche erogati presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o convenzionato; di servizi infermieristici e di pronto soccorso, con estensione alla responsabilità civile del personale medico e parasanitario, se dipendente del Contraente. La garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi o alle cose di terzi, ai propri operatori e alle cose dei propri operatori da parte degli assistiti.
28. La responsabilità civile derivante alle famiglie affidatarie/accoglienti, per i danni causati a terzi dal minore/adulto affidato/accolto, come da evidenze del Servizio Politiche Sociali ed Abitative. La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli Amministratori di sostegno nominati dai giudici tutelari dei Tribunali di Trento e Rovereto e delle relative sezioni staccate.
29. La responsabilità civile derivante dalle operazioni di disinfestazione e/o la lotta antiparassitaria, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.
30. La responsabilità civile derivante dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici e di analisi.
31. La responsabilità civile derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado, scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e/o dagli allievi e la R.C. personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza ed in genere organizzazione ed esercizio di periodi di vacanza per propri assistiti e non.

Si precisa che le garanzie tutte di polizza si intendono estese agli Enti Gestori delle scuole equiparate dell'infanzia ed ai dipendenti di detti Enti che prestano la loro opera per le attività di gestione, amministrazione, conduzione del servizio scolastico nonché educazione e cura dei bambini iscritti. L'ammontare delle retribuzioni viene denunciato in sede di pagamento del premio anticipato.

32. La responsabilità civile derivante dalle attività del servizio antincendi e protezione civile: prevenzione degli incendi, spegnimento di incendi boschivi e di altra qualsiasi natura, protezione, soccorso, assistenza alla popolazione in caso di calamità, addestramento, esercitazione e simulazione di interventi, di sorveglianza ed assistenza in caso di manifestazioni pubbliche, demolizione di costruzioni in caso di incendio, crollo o altra calamità, partecipazione a commissioni e/o organismi collegiali previsti, comprese le attività organizzate ed effettuate dalla Scuola Provinciale Antincendi.
- Devono intendersi assicurati tutti gli appartenenti al Servizio Antincendi e Protezione Civile, i corpi permanenti dei vigili del fuoco, i corpi volontari, le unioni provinciali, distrettuali e comprensoriali dei corpi volontari dei vigili del fuoco, le scuole provinciali antincendi, i vigili volontari ausiliari di leva, i soggetti privati obbligati, gli istruttori, gli aspiranti vigili del fuoco volontari e permanenti, i docenti ed istruttori della Scuola Provinciale Antincendi. La copertura assicurativa si intende estesa alle attività svolte dal Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia Autonoma di Trento su incarico della Questura di Trento, sempre ch  tali attivit  non superino il 5% dell'attivit  regolare dei Vigili del Fuoco.
33. La responsabilit  civile per danni causati a terzi dai partecipanti ai progetti di mobilit  formativo / esperienziale promossi dall'Autorit  di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento con contributo finanziario comunitario.
34. La responsabilit  civile personale dei giovani che prestano la loro opera presso gli Enti iscritti all'albo provinciale del Servizio Civile.

Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Societ  assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ci  fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verr  ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia gi , in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Societ  le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 Cod.Civ.

La Societ  non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe e/o ammende.

Art. 8 – Validit  territoriale

La presente assicurazione ha validit  nel mondo intero.

Art. 9 - Gestione danni in franchigia

La garanzia RCT   prestata con una franchigia frontale pari a € 4.750,00 per sinistro, salvo franchigi /scoperti superiori per specifiche garanzie (Sez. 4, art. 2).

La Societ  si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato o agli aventi causa l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonch  a gestire con ogni diligenza e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Successivamente la Societ  provveder  a richiedere all'Assicurato il rimborso dell'importo delle franchigie previste dalla presente polizza.

A tale scopo la Societ , con cadenza semestrale (31.12 e 30.06), entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre, dovr  inviare all'Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri pagati nel semestre precedente, nonch  la richiesta di rimborso delle relative franchigie.

L'Assicurato entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provveder  ad effettuare il rimborso dovuto.

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00 unico per ogni sinistro
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.500.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che in caso di sinistro che dovesse interessare sia la garanzia RCT sia la garanzia RCO, la massima esposizione della Società non potrà superare € 5.000.000,00.

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art. 1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualsiasi danno	Massimali RCT/RCO	€ 4.750,00 per sinistro
Malattie professionali	€ 2.500.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.000.000,00 per persona	
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 1.000.000,00 per sinistro	Scoperto 10%, minimo di € 10.000,00, max € 25.000,00
Danni da furto	€ 10.000,00 per danneggiato	
Danni a cose in consegna e custodia	€ 200.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	
Danni da incendio	€ 2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	
Danni da inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% minimo € 10.000,00, max € 25.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	
Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	
Integrativa auto aziendali	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ

ALLEGATO AL MODULO DI POLIZZA (ITALIA)

Clausola Europea Di Notifica Atti e Giurisdizione

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori di Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

Reclami

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

Servizio Reclami
Ufficio Italiano dei Lloyd's
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano
Italia
Fax no.: +39 02 6378 8857
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com

Laddove il reclamo come sopra indirizzato riguardi una polizza emessa in regime di Libertà di Prestazione di Servizi, l'Ufficio Italiano dei Lloyd's procederà ad inoltrare il reclamo al *Managing Agent* competente, il quale avrà l'onere di accertare che la doglianza sia presa in gestione. Il fatto che l'Ufficio Italiano dei Lloyd's funga da collettore per i reclami concernenti polizze emesse in Libertà di Prestazione di Servizi non apporta tuttavia alcuna variazione alla natura della polizza medesima.

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link.

<http://www.ivass.it>

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

Complaints Team
Lloyd's
One Lime Street
London
EC3M 7HA
United Kingdom
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696
E-mail: complaints@lloyds.com

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

Clausola Di Responsabilita Disgiunta

ATTENZIONE – la seguente clausola contiene informazioni importanti – SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

La responsabilità di un Assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato di Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato di Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, 1 Lime Street, EC3M 7HA, Londra. L'identità di ciascun membro di un Sindacato di Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere accertate mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's – Corso Garibaldi 86, 20121 Milano.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

Informativa Sul Trattamento dei Dati

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte dei Membri Sottoscrittori di Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte di Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's stessi;

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- b) È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto dei Lloyd's effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art. 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86. Il Responsabile per le istanze dell'interessato è l'IT Manager domiciliato per la funzione in Corso Garibaldi, 86, Milano, e presso la sede legale potrà essere visionato l'elenco aggiornato degli altri Responsabili del trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;
- b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo

L'interessato

Data

Nome e Cognome leggibili

Firma

- c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo

L'interessato

Data

Nome e Cognome leggibili

Firma

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.